

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

E

SOCIETA' DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS - S.C.C.I. S.P.A.

CONTRATTO DI CESSIONE DI CREDITI

INDICE

| | Pagina |
|--|---------------|
| 1. Premesse e Allegati..... | 5 |
| 2. Oggetto | 5 |
| 3. Corrispettivo | 7 |
| 4. Efficacia della Cessione | 9 |
| 5. Garanzie circa l'Esistenza dei Crediti Contributivi Ceduti..... | 12 |
| 6. Impegni Accessori dell'INPS..... | 13 |
| 7. Dichiarazioni e Garanzie rese dall'Acquirente | 20 |
| 8. Gestione dei Crediti Contributivi Ceduti iscritti a Ruolo | 20 |
| 9. Gestione dei Crediti Contributivi Ceduti oggetto di procedimento civile e di esecuzione | 22 |
| 10. Gestione..... | 23 |
| 11. Pagamenti..... | 24 |
| 12. Cessione del Contratto e Submandati..... | 26 |
| 13. Esercizio di Diritti..... | 26 |
| 14. Contenuto dell'Accordo di Cessione..... | 26 |
| 15. Riservatezza | 27 |
| 16. Comunicazioni | 27 |
| 17. Imposte, Tasse e Spese | 27 |
| 18. Legge Applicabile e Foro Competente..... | 28 |

Lista degli allegati:

- Allegato 1: Convenzione Tipo.
- Allegato 2: Ordine dei Pagamenti.
- Allegato 3: Normativa attualmente in vigore in materia di rateazioni e dilazioni da parte dell'INPS.
- Allegato 4: Piano di rimborso .

CONTRATTO DI CESSIONE DI CREDITI

TRA

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), con sede in Roma, Via Ciro il Grande, 21, in persona del Presidente, Prof. Massimo Paci, nato a Napoli, in data 27 luglio 1936 e domiciliato per la carica presso la sede dell'INPS (l' "INPS")

E

Società di cartolarizzazione dei crediti INPS - S.C.C.I. S.p.A., con sede in Roma, Via G. B. Vico n. 9, in corso di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, capitale sociale Euro 100.000, interamente versato ed esistente, codice fiscale e partita IVA 05870001004, costituita ai sensi del comma 4 dell'art. 13 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, così come modificato dall'art. 1 del D.L. 6 settembre 1999, n. 308 convertito, con modificazioni, dalla L. 5 novembre 1999 n. 402, iscritta nell'elenco di cui all'art. 106 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, in persona dell'amministratore unico, Dott. Fernando Paoli, nato a Roma, il 9 ottobre 1931 e domiciliato per la carica presso la sede della società (l' "Acquirente")

PREMESSO CHE

- (a) l'INPS è un ente pubblico previdenziale;
- (b) l'art. 13 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, così come modificato dall'art. 1 del D.L. 6 settembre 1999, n. 308 convertito, con modificazioni, dalla L. 5 novembre 1999 n. 402, (l' "Articolo 13") ha disposto che i crediti contributivi già maturati, ivi compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive, vantati dall'INPS, nonché i crediti contributivi che matureranno a favore dell'INPS sino alla data del 31 dicembre 2001, sono ceduti a titolo oneroso ed in massa ad una società per azioni costituita ai sensi del comma 4 dell'Articolo 13;
- (c) ai sensi del comma 2 dell'Articolo 13 le tipologie ed il valore nominale complessivo dei crediti contributivi ceduti, il prezzo iniziale, a titolo definitivo, le modalità di pagamento dell'eventuale prezzo residuo, nonché le caratteristiche dei titoli da emettersi o dei prestiti da contrarre ai sensi del comma 5 del medesimo articolo e le modalità di gestione della società ivi indicata, sono determinati con uno o più decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale;
- (d) ai sensi del comma 5, del comma 11 e del comma 15 dell'Articolo 13 i decreti interministeriali di cui al precedente punto (c) definiscono altresì (i) i termini e le condizioni della procedura di vendita dei titoli ovvero dei finanziamenti da raccogliersi da parte della società per azioni di cui al comma 4 del medesimo articolo; (ii) gli impegni accessori che l'INPS potrà assumere ai fini della cessione e cartolarizzazione dei crediti contributivi e che siano richiesti per il buon esito dell'operazione secondo la prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione e (iii) i termini e le modalità del trasferimento della gestione

dei crediti contributivi ceduti alla società di cui all'articolo 15 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, così come modificato dall'art. 1 del D.L. 6 settembre 1999, n. 308 convertito, con modificazioni, dalla L. 5 novembre 1999 n. 402, avente per oggetto esclusivo la gestione dei rimborsi dei crediti di imposta e contributivi;

- (e) con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale del 5 novembre 1999 (il “**Primo Decreto Interministeriale**”), sono stati definiti le tipologie dei crediti contributivi da cedere da parte dell'INPS, le modalità di pagamento dell'eventuale prezzo residuo, e le modalità di gestione della società indicata dal comma 4 dell'Articolo 13, gli impegni accessori che l'INPS potrà assumere ai fini della cessione e cartolarizzazione dei crediti contributivi e che siano richiesti per il buon esito dell'operazione secondo la prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione;
- (f) con successivo decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale del 5 novembre 1999 (il “**Secondo Decreto Interministeriale**”) sono stati definiti i termini, le condizioni e la procedura di vendita dei titoli da emettersi da parte della società per azioni di cui al comma 4 dell'Articolo 13, le caratteristiche, nonché i termini e le condizioni della procedura di collocamento, dei titoli da emettersi ai sensi del comma 5 dell'Articolo 13;
- (g) con ulteriore decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale del 29 novembre 1999 (il “**Terzo Decreto Interministeriale**” e congiuntamente al Primo Decreto Interministeriale e al Secondo Decreto Interministeriale, i “**Decreti Interministeriali**”), sono stati altresì definiti il valore minimo complessivo dei crediti ceduti nonché il corrispettivo iniziale da corrispondersi a titolo definitivo a fronte dei crediti ceduti, ed apportate modifiche e integrazioni al Primo Decreto Interministeriale e al Secondo Decreto Interministeriale;
- (h) l'Acquirente, società per azioni costituita ai sensi del comma 4 dell'Articolo 13, ha manifestato il proprio interesse all'acquisto dei sopracitati crediti contributivi;
- (i) al fine di reperire le somme necessarie per il pagamento del corrispettivo iniziale a titolo definitivo per l'acquisto dei crediti contributivi oggetto della cessione, l'Acquirente procederà ad una operazione di cartolarizzazione dei medesimi, così come previsto dal comma 5 dell'Articolo 13 e dai Decreti Interministeriali;
- (l) l'INPS ha approvato, così come previsto dal comma 9 dell'Articolo 13, la convenzione tipo (la “**Convenzione Tipo**”) cui devono conformarsi le convenzioni da stipularsi tra l'Acquirente e i concessionari del servizio di riscossione tributi di cui al D. Lgs. 13 aprile 1999 n. 112 (d'ora in avanti, per brevità, i “**Concessionari**”); copia della Convenzione Tipo è allegata al presente contratto al numero 1;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. PREMESSE E ALLEGATI

1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente contratto.

2. OGGETTO

2.1 L'INPS, in ottemperanza al disposto del comma 1 dell'Articolo 13, cede ai sensi dei Decreti Interministeriali, in massa e senza garanzia di solvenza dei debitori ceduti, all'Acquirente, che li acquista, i crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive, vantati dall'INPS, che:

- (i) siano maturati alla data di stipula del presente contratto e che matureranno fino al 31 dicembre 1999 (per tali intendendosi i crediti contributivi che il debitore non abbia provveduto a pagare alla scadenza prevista e che siano stati o che saranno contabilizzati dall'INPS per gli anni finanziari fino al 1999 compreso);
- (ii) non siano stati ancora riscossi dall'INPS alla data del 7 novembre 1999 compreso, data da intendersi con riferimento alla valuta di versamento, (la **"Data di Efficacia"**); e
- (iii) non verranno eliminati dall'INPS in applicazione della procedura interna di eliminazione dei crediti attualmente vigente presso l'INPS, disciplinata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 febbraio 1998 n. 210 (la **"Procedura di Eliminazione dei Crediti"**) entro il 29 febbraio 2000, ovvero per i soli crediti dell'area agricola entro il 31 maggio 2000,

pari ad un importo complessivo minimo di Euro 41.671.019.146 (quarantunomiliardiseicentoseptantunomilionidiciannovemilacentotrentasei) al lordo di tutti gli incassi ricevuti dopo la Data di Efficacia.

Conformemente al disposto dei Decreti Interministeriali i crediti oggetto della presente cessione sono i crediti contributivi previdenziali vantati dall'INPS nei confronti delle aziende tenute al versamento a mezzo denuncia mensile (ivi inclusi i Comuni, le Province, le Regioni e lo Stato), e i crediti contributivi vantati dall'INPS nei confronti degli autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) e delle aziende agricole, nonché quelli oggetto di regolarizzazione contributiva agevolata prevista da norme di legge e di dilazione, con esclusione di altri crediti, (i sopracitati crediti contributivi ceduti e i relativi accessori per interessi, sanzioni e somme aggiuntive saranno definiti **"Crediti Contributivi Ceduti"**).

2.2 Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 6 dell'Articolo 13, l'INPS trasmette all'Acquirente, mediante deposito fiduciario presso il notaio Franco Bartolomucci di Roma, con atto del 29 novembre 1999, gli elenchi provvisori dei Crediti Contributivi Ceduti (esclusa l'area agricola) con riferimento alla data

del 31 ottobre 1999, riprodotti su supporto informatico con indicazione del loro valore nominale, generalità del relativo debitore, accessori per interessi, sanzioni e somme aggiuntive, suddivisi come segue:

- (a) elenco dei Crediti Contributivi Ceduti diversi da quelli indicati negli elenchi di cui ai successivi punti (b), (c) e (d), per i quali l'INPS procederà, ai sensi del primo periodo del comma 6 dell'Articolo 13, ad iscrizione a ruolo, secondo le modalità e nei termini indicati alla clausola 8 del presente contratto;
- (b) elenco dei Crediti Contributivi Ceduti oggetto di procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione;
- (c) elenco dei Crediti Contributivi Ceduti oggetto di dilazione già concessa dall'INPS alla data del 31 ottobre 1999; e
- (d) elenco dei Crediti Contributivi Ceduti oggetto di regolarizzazione contributiva agevolata prevista da norme di legge.

Entro il 31 marzo 2000, l'INPS provvederà ad aggiornare i suddetti elenchi tenendo conto (i) delle dilazioni di pagamento concesse dall'INPS antecedentemente al 30 novembre 1999, secondo quanto previsto al comma 3 dell'Articolo 13, (ii) dei crediti contributivi riscossi dall'INPS fino alla Data di Efficacia, (iii) dei crediti contributivi che siano stati eliminati dall'INPS in applicazione della Procedura di Eliminazione dei Crediti, entro il 29 febbraio 2000, (iv) dei crediti contributivi maturati nel periodo compreso tra il 1° novembre 1999 e il 31 dicembre 1999 e contabilizzati dall'INPS fino all'anno finanziario 1999 compreso e (v) delle modifiche che potranno intervenire entro il 29 febbraio 2000 nella classificazione delle tipologie dei crediti contributivi indicati negli elenchi di cui alla presente clausola. Entro il 31 marzo 2000 l'INPS dovrà trasmettere all'Acquirente, secondo le medesime modalità sopra adottate per gli elenchi provvisori, gli elenchi dei Crediti Contributivi Ceduti, aggiornati come sopra previsto.

Le parti prendono atto che gli elenchi sopra citati (provvisori e definitivi) non comprendono i Crediti Contributivi Ceduti vantati dall'INPS nei confronti dell'area agricola, per i quali l'INPS provvederà a trasmettere all'Acquirente, con le modalità e suddivisioni sopra descritte per gli altri elenchi, un elenco provvisorio entro il 31 marzo 2000. Tale elenco verrà aggiornato dall'INPS, tenendo conto delle medesime circostanze di cui ai punti (i), (ii) (iv) e (v) del precedente capoverso e dei crediti che siano stati eliminati dall'INPS in applicazione della Procedura di Eliminazione dei Crediti, entro il 31 maggio 2000, e verrà trasmesso dall'INPS all'Acquirente, secondo le medesime modalità precedentemente adottate per l'elenco provvisorio, entro il 30 giugno 2000.

L'importo nominale dei Crediti Contributivi Ceduti che risulteranno indicati negli elenchi aggiornati di cui alla presente clausola dovrà essere comunque non inferiore a Euro 41.671.019.146 (quarantunomiliardiseicentosestantunomilioni

diciannovemilacentoquarantasei) al lordo di tutti gli incassi ricevuti dopo la Data di Efficacia. Qualora l'importo nominale risultasse inferiore alla cifra prima indicata, l'INPS dovrà cedere prontamente, in conformità al Primo Decreto Interministeriale, ulteriori crediti contributivi il cui importo sia sufficiente a raggiungere tale cifra, alle stesse condizioni qui previste, e senza ulteriore Corrispettivo Iniziale (come definito nella clausola 3.1 (a)).

Nei rapporti tra l'INPS e l'Acquirente, gli elenchi di cui al comma 6 dell'Articolo 13 costituiscono documenti probatori dei crediti ai sensi dell'articolo 1262 del Codice Civile.

- 2.3 Ai sensi del comma 3 dell'Articolo 13, i privilegi e le garanzie di qualunque tipo che assistono i Crediti Contributivi Ceduti conservano la loro validità e il loro grado a favore dell'Acquirente, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.
- 2.4 Poiché la cessione dei Crediti Contributivi Ceduti è effettuata in massa, l'INPS e l'Acquirente si danno reciprocamente atto che qualora fossero rinvenuti Crediti Contributivi Ceduti che non siano stati ricompresi negli elenchi indicati alla clausola 2.2 che precede, tali Crediti Contributivi Ceduti sono ciò nondimeno ceduti e trasferiti all'Acquirente, ancorché non indicati, senza che per essi sia dovuta alcuna integrazione del Corrispettivo Iniziale (come definito nella clausola 3.1(a)).
- 2.5 La cessione dei Crediti Contributivi Ceduti non implica in alcun modo e nei confronti di alcuno rinuncia dell'Acquirente (o dell'INPS in qualità di sostituto processuale dello stesso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111 del Codice di Procedura Civile) verso i debitori ceduti e loro garanti e/o aventi causa al diritto di riscuotere l'intero importo da ciascuno di essi dovuto.
- 2.6 Ai sensi del comma 3 dell'Articolo 13, alla cessione dei Crediti Contributivi Ceduti disciplinata dal presente contratto si applicano le regole sull'efficacia della cessione nei confronti dei terzi disposte dall'art. 5 della L. 21 febbraio 1991, n. 52.

3. CORRISPETTIVO

- 3.1 A fronte della cessione dei Crediti Contributivi Ceduti l'Acquirente verserà all'INPS un corrispettivo regolato come segue:

- (a) Euro 4.138.255.000 (quattromiliardicentotrentottomilioniduecentocinquantacinquemila) da versarsi a titolo di corrispettivo iniziale, in via definitiva ed irripetibile e non soggetto a conguagli, dall'Acquirente alla data in cui si saranno verificate tutte le condizioni sospensive di cui alla clausola 4 (la "**Data di Soddisfacimento delle Condizioni**"), mediante versamento della somma in oggetto nelle casse della Tesoreria Centrale dello Stato sul conto corrente numero 20350, acceso a favore dell'INPS – direzione generale (il "**Corrispettivo Iniziale**"); il Corrispettivo Iniziale sarà pari all'importo effettivamente incassato dall'Acquirente a fronte dell'emissione dei titoli dallo stesso effettuata dell'importo di Euro

4.650.000.000 (quattromiliardiseicentocinquantamiloni) al netto delle commissioni e spese ed altri oneri connessi per un importo di Euro 2.945.000 (duemilioninovecentoquarantacinquemila), nonché di una somma di Euro 508.800.000 (cinquecentoottomilionioctocentomila) trattenuta dall'Acquirente quale fondo di liquidità (il "**Fondo di Liquidità**") a garanzia del rimborso dei titoli stessi, secondo quanto meglio precisato nell'Allegato 1 "*Order of Priorities*" dell'*Intercreditor Agreement*, (l'**Ordine dei Pagamenti**) che si allega in bozza sotto il numero 2 da stipularsi entro la Data di Soddisfacimento delle Condizioni; e

- (b) un ulteriore corrispettivo da corrispondersi: (i) in denaro, se e nella misura in cui il ricavo effettivo per l'Acquirente derivante dalla riscossione dei Crediti Contributivi Ceduti e dalle altre operazioni accessorie all'operazione di cartolarizzazione, ecceda l'ammontare risultante dalla somma tra il Corrispettivo Iniziale e gli oneri di cui alla clausola 3.3; all'importo così calcolato si aggiungerà ogni altra somma che l'Acquirente avrà ricevuto dall'INPS ad altro titolo ai sensi del presente contratto o di altri impegni contrattuali, anche di terzi, e che non sia stata utilizzata per il rimborso dei titoli stessi o per il pagamento dei relativi accessori, ovvero per il pagamento degli oneri di cui alla clausola 3.3; ovvero, a scelta e su richiesta dell'INPS, (ii), ove i titoli emessi dall'Acquirente per finanziare l'acquisto dei Crediti Contributivi Ceduti siano stati interamente rimborsati unitamente a tutti i relativi accessori, in sostituzione del corrispettivo di cui al punto (i) l'Acquirente trasferirà all'INPS (I) i Crediti Contributivi Ceduti non ancora incassati nello stato di fatto e di diritto in cui essi si troveranno, senza garanzia di solvenza né di esistenza dei crediti da parte dell'Acquirente, salvo il fatto proprio, (II) ogni altra somma incassata a valere sui Crediti Contributivi Ceduti che non sia stata utilizzata per il pagamento degli oneri ed altri importi di cui alla clausola 3.3, (III) ogni eventuale altra somma trattenuta dall'Acquirente a garanzia del rimborso dei titoli emessi dall'Acquirente per finanziare l'acquisto dei Crediti Contributivi Ceduti, ovvero che l'Acquirente avrà ricevuto o che sarà dallo stesso ricevibile dall'INPS ad altro titolo ai sensi del presente contratto o di altri impegni contrattuali, anche di terzi, e che non sia stata utilizzata per il rimborso dei titoli stessi o per il pagamento dei relativi accessori, ovvero per il pagamento degli oneri ed altri importi di cui alla clausola 3.3, nonché (IV) ogni altro diritto dell'Acquirente ancora in essere nei confronti di qualunque parte in relazione all'operazione di cartolarizzazione (il "**Corrispettivo Finale**").

Nell'ipotesi di cui al precedente punto (b)(ii) l'INPS si obbliga sin da ora ad esprimere il proprio assenso a tale cessione e a subentrare all'Acquirente nelle convenzioni concluse con i Concessionari.

- 3.2 L'Acquirente prende atto ed acconsente, conformemente al disposto del comma 2 dell'Articolo 13, ad anticipare in tutto o in parte, in una o più volte, il pagamento del Corrispettivo Finale, a richiesta dell'INPS, con pagamento che sarà definitivo ed irripetibile, finanziando tale anticipato pagamento

esclusivamente con emissione di ulteriori titoli o assunzione di prestiti a valere sui Crediti Contributivi Ceduti, cui potranno aggiungersi altri crediti contributivi che l'INPS potrà cedere all'Acquirente, relativamente ai quali sarà pattuito un corrispettivo suddiviso in corrispettivo iniziale e corrispettivo finale, sempreché (i) ciò sia stato disposto e disciplinato da uno o più nuovi decreti interministeriali emessi ai sensi del medesimo comma 2 dell'Articolo 13, (ii) ciò non determini una diminuzione del *rating* attribuito ai titoli in essere da Standard & Poor's, Moody's Investors Service Ltd., Duff & Phelps Credit Rating Co. e Fitch IBCA, L.P. (le "Agenzie di Rating") e (iii) siano stati soddisfatti, a cura dell'INPS o di terzi incaricati dall'INPS, tutti gli altri presupposti, per l'emissione ed il collocamento dei nuovi titoli o per l'assunzione di nuovi prestiti, necessari per raggiungere lo scopo prefissato.

3.3 Ai fini del calcolo del Corrispettivo Finale, si terrà conto del fatto che l'Acquirente, in relazione ai titoli emessi per finanziare l'acquisto dei Crediti Contributivi Ceduti, è tenuto a sostenere i seguenti oneri:

- (a) oneri per interessi ed altri accessori connessi al finanziamento delle operazioni di acquisto dei Crediti Contributivi Ceduti e dei costi connessi alla cartolarizzazione dei medesimi (per tali intendendosi gli interessi che dovranno essere corrisposti ai portatori dei titoli emessi dall'Acquirente per finanziare il pagamento del Corrispettivo Iniziale, nonché tutte le altre somme che l'Acquirente dovrà pagare, inizialmente e nel tempo, per far fronte ai costi connessi alla cartolarizzazione dei medesimi con precedenza rispetto al pagamento del Corrispettivo Finale, quali indicati nell'Ordine dei Pagamenti);
- (b) spese di riscossione e di ogni altro compenso dovuto ai Concessionari, fermo restando quanto previsto alla clausola 11.1; e
- (c) spese di recupero dovute all'INPS a norma delle clausole 8.4 ultimo capoverso e 11.1 che seguono.

4. EFFICACIA DELLA CESSIONE

4.1 Le parti convengono che la presente cessione dei Crediti Contributivi Ceduti abbia efficacia retroattiva a decorrere dalla Data di Efficacia, subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni sospensive:

- (a) consegna da parte dell'INPS all'Acquirente, che rilascerà dichiarazione scritta di ricezione, di:
 - (i) copia della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'INPS del 28 ottobre 1999 n. 673, con la quale è stata autorizzata la cessione dei Crediti Contributivi Ceduti all'Acquirente alle condizioni di cui al presente contratto ed è stato attribuito al Presidente ogni potere necessario per la definizione dei termini e delle condizioni del presente contratto, in conformità al disposto dell'Articolo 13, della delibera medesima e dei Decreti Interministeriali;

- (ii) copia dei Decreti Interministeriali;
 - (iii) dichiarazione scritta resa dal Presidente dell'INPS con la quale si confermi che non sono necessari per la stipula del presente contratto e la valida assunzione delle relative obbligazioni altri atti, permessi, autorizzazioni e deliberazioni, oltre a quelli già consegnati ai sensi della presente clausola 4.1 (a) (i) e (a) (ii);
- (b) consegna di copia del bilancio consuntivo 1998 e del bilancio preventivo 1999 approvati dai competenti organi dell'INPS;
- (c) consegna di dichiarazione scritta da parte del Presidente dell'INPS, in cui si confermi che l'INPS ha posto in essere le procedure conformi alla legge per l'attuazione della procedura di riscossione dei crediti contributivi a mezzo ruolo;
- (d) stipula ed approvazione dei seguenti atti e contratti relativi all'operazione di cartolarizzazione dei Crediti Contributivi Ceduti, da effettuarsi dall'Acquirente ai sensi dell'Articolo 13, commi 4 e seguenti, e più precisamente:
- (i) Prospetto Informativo (*Offering Circular*) relativo all'emissione dei titoli;
 - (ii) Contratto di Mandato Finanziario (*Agency Agreement*);
 - (iii) Contratti di Servizi Amministrativi Societari (*Corporate Services Agreements*) relativi (I) alla gestione delle fondazioni olandesi azioniste dell'Acquirente e (II) alla gestione dell'Acquirente;
 - (iv) Contratto di Sottoscrizione (*Subscription Agreement*) relativo ai titoli da emettersi dall'Acquirente;
 - (v) Convenzione tra i Creditori (*Intercreditor Agreement*);
 - (vi) Accordo di Garanzia e Manleva (*Warranty and Indemnity Agreement*);
 - (vii) Contratti di Copertura dei Rischi di Tasso (*Hedging Agreements*);
 - (viii) Apertura del Conto di Raccolta (*Collection Account*) e del Conto di Pagamenti (*Payment Account*); e
 - (ix) Convenzioni con i Concessionari.
- (e) Consegna di una o più risoluzioni del Ministero delle Finanze nelle quali:
- (i) venga confermato il regime di neutralità fiscale dell'Acquirente con riferimento alla gestione dei Crediti Contributivi Ceduti;

- (ii) venga confermata l'esenzione dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per le competenze e i rimborsi spese dovuti dall'Acquirente all'INPS e ai Concessionari;
 - (iii) venga confermata l'obbligatorietà per qualunque Concessionario presente e futuro ad accettare i termini e le condizioni di cui alla Convenzione Tipo;
 - (iv) venga chiarito che le procedure e misure di controllo indicate nel Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 così come modificato dal D. Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 e nel D. Lgs. 13 aprile 1999 n. 112, entrambi modificati dal D. Lgs. 17 agosto 1999 n. 326, si applicano ai Concessionari anche con riferimento ai Crediti Contributivi Ceduti;
 - (v) venga confermato che le "cauzioni" già prestate o che verranno prestate dai Concessionari al Ministero delle Finanze e che vengano escusse per inadempienze dei Concessionari siano attribuite all'Acquirente nella stessa misura proporzionale in cui l'importo dei Crediti Contributivi Ceduti sta a tutti i crediti, anche di diversa natura, affidati per la riscossione al Concessionario inadempiente;
- (f) rilascio da parte dell'Avvocatura Centrale dell'INPS, di Chiomenti Studio Legale e dello Studio Legale Grimaldi & Clifford Chance di pareri legali in merito all'operazione di cessione dei Crediti Contributivi Ceduti qui prevista nonché della connessa operazione di cartolarizzazione secondo quanto sarà ragionevolmente richiesto dall'Acquirente e dalle Agenzie di *Rating* ai fini del collocamento dei titoli necessari per finanziare l'acquisto dei Crediti Contributivi Ceduti;
- (g) rilascio del *rating* massimo da parte delle Agenzie di *Rating* (rispettivamente AAA, Aaa, AAA e AAA) relativamente ai titoli da emettersi da parte dell'Acquirente per finanziare l'acquisto dei Crediti Contributivi Ceduti;
- (h) ammissione a quotazione presso la Borsa di Lussemburgo dei titoli da emettersi dall'Acquirente per finanziare l'acquisto dei Crediti Contributivi Ceduti nonché stipula dei necessari accordi con i sistemi di gestione centralizzata dei titoli stessi;
- (i) rilascio da parte della Banca d'Italia dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 129 del Testo Unico emanato con D. Lgs 1° settembre del 1993 n. 385 all'emissione dei titoli per finanziare l'acquisto dei Crediti Contributivi Ceduti da parte dell'Acquirente;
- (j) collocamento dei titoli emessi da parte dell'Acquirente per finanziare l'acquisto dei Crediti Contributivi Ceduti e incasso da parte dell'Acquirente del relativo prezzo.

5. GARANZIE CIRCA L'ESISTENZA DEI CREDITI CONTRIBUTIVI CEDUTI

5.1 L'INPS garantisce e risponde dell'esistenza dei Crediti Contributivi Ceduti, così come esistenti alla Data di Efficacia e identificati negli elenchi di cui alla clausola 2.2 lettere (a), (b), (c) e (d), nonché di quelli indicati negli elenchi di cui al terzo capoverso della medesima clausola 2.2, come aggiornati ai sensi di quanto previsto in tale ultima clausola.

L'INPS prende atto che la determinazione dell'Acquirente di acquistare i Crediti Contributivi Ceduti è fondata sul presupposto essenziale che ciascuno di essi esista. Laddove i Crediti Contributivi Ceduti non fossero esistenti, in tutto o in parte, l'INPS ne sarà responsabile e sarà tenuto a indennizzare l'Acquirente, secondo quanto previsto nel prosieguo della presente clausola 5.

5.2 A mero titolo esemplificativo le parti si danno reciprocamente atto che ciascun Credito Contributivo Ceduto si considererà esistente fin tanto che:

(a) l'inesistenza non sia stata dichiarata o accertata, in tutto o in parte, dall'Autorità Giudiziaria con provvedimento passato in giudicato;

(b) non ne sia accertata in via definitiva dall'INPS, secondo la Procedura di Eliminazione dei Crediti o altre procedure di eliminazione dei crediti interne all'INPS sopravvenute, l'inesistenza in tutto o in parte.

5.3 L'importo di ciascun indennizzo, dovuto dall'INPS secondo quanto previsto dalla clausola 5.1 che precede, è pari all'importo per il quale il valore nominale complessivo dei Crediti Contributivi Ceduti, quale risultante dalle versioni aggiornate degli elenchi di cui alle lettere (a), (b), (c) e (d) della clausola 2.2, nonché di quelli di cui al terzo capoverso della medesima clausola 2.2, è stato ridotto o decurtato per il venir meno dell'esistenza dei medesimi.

L'indennizzo dovuto ai sensi della clausola 5.1 e quantificato ai sensi del precedente capoverso sarà pagabile dall'INPS all'Acquirente solo nei limiti e alle condizioni di cui alla clausola 6.12.

5.4 Le Parti espressamente concordano che, avendo l'INPS diretto accesso alle informazioni relative alla procedura di riscossione dei Crediti Contributivi Ceduti, secondo quanto specificato alla clausola 8 ed essendo l'INPS stesso il destinatario diretto di tali informazioni per quanto riguarda i Crediti Contributivi Ceduti oggetto di procedimento civile o amministrativo, l'INPS espressamente rinuncia ed esonera l'Acquirente dall'osservanza di qualsiasi onere di informativa circa l'accadimento delle circostanze relative alla non esistenza dei Crediti Contributivi Ceduti di cui alla presente clausola.

5.5 L'INPS darà tempestiva notizia all'Acquirente del verificarsi di un qualsiasi evento che abbia determinato il venire meno dell'esistenza di uno o più dei Crediti Contributivi Ceduti, ai sensi della presente clausola.

- 5.6 L'INPS manterrà a disposizione dell'Acquirente copia degli atti comprovanti il verificarsi di un evento che abbia determinato il venir meno dell'esistenza di qualsiasi Credito Contributivo Ceduto, ai sensi della presente clausola e della clausola 6.12, e calcolerà l'importo per il quale il relativo Credito Contributivo Ceduto è stato conseguentemente ridotto o decurtato. L'importo complessivo così calcolato e le modalità del calcolo saranno comunicate all'Acquirente con cadenza mensile, a partire dall'ultimo giorno del quarto mese di calendario successivo a quello in cui cade la Data di Efficacia.

6. IMPEGNI ACCESSORI DELL'INPS

Ai sensi del comma 11 dell'Articolo 13 l'INPS assume nei confronti dell'Acquirente i seguenti impegni accessori:

- 6.1 L'INPS dichiara e garantisce:
- (a) di essere validamente costituito ed esistente in Italia come ente pubblico, secondo quanto previsto dal R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 e successive modifiche;
 - (b) di avere personalità giuridica e di avere il potere di concludere il presente contratto, nonché di assumere tutte le obbligazioni previste nel presente contratto e di adempiere alle stesse;
 - (c) di non poter essere sottoposto a fallimento o ad altre procedure concorsuali o liquidative diverse dalla speciale procedura liquidativa di cui alla L. 4 dicembre 1956, n. 1404, allo stato attuale delle leggi;
 - (d) di non essere sottoposto alla speciale procedura liquidativa di cui alla L. 4 dicembre 1956, n. 1404, ovvero ad altre procedure di liquidazione o scioglimento volontarie o coatte, comunque denominate; di non essere soggetto, per quel che ad esso risulta al momento della sottoscrizione del presente contratto, ad ispezioni, indagini o controlli finalizzati a valutare l'opportunità del suo assoggettamento ad una qualsiasi procedura concorsuale o liquidativa, comunque denominata;
 - (e) di non avere, alla data di stipula del presente contratto, compiuto atti o di non essere parte di procedure giudiziali o amministrative che possano prevedibilmente determinare il suo assoggettamento alla procedura liquidativa di cui al punto (d) che precede, ovvero ad altre procedure concorsuali o liquidative, comunque denominate.
- 6.2 Con riguardo alla conclusione del presente contratto, l'INPS dichiara e garantisce:
- (a) di aver regolarmente compiuto tutti gli atti, assunto tutte le delibere, ottenuto tutte le autorizzazioni e permessi nonché di avere espletato tutte le procedure richieste dalla legge per la stipula del presente contratto con l'Acquirente, per l'assunzione delle relative obbligazioni e per la

cessione, alle condizioni previste nel presente contratto, dei Crediti Contributivi Ceduti;

- (b) che il presente contratto, una volta che sia stato sottoscritto da persona autorizzata in nome e per conto dell'INPS, costituirà valida fonte di obbligazioni per l'INPS e sarà idoneo a trasferire all'Acquirente la titolarità dei Crediti Contributivi Ceduti, senza necessità di ulteriori atti, approvazioni, autorizzazioni o formalità di sorta, salvo il verificarsi di tutte le condizioni di cui alla clausola 4 che precede;
- (c) che il Prof. Massimo Paci, il quale, nella sua qualità di Presidente dell'INPS sottoscrive il presente contratto ha tutti i poteri ed è munito di tutte le autorizzazioni necessarie per la stipula del presente contratto;
- (d) che la conclusione del presente contratto e l'adempimento delle obbligazioni con esso assunte non confliggono con la legge, con altre obbligazioni precedentemente assunte o con provvedimenti amministrativi, arbitrari o giudiziali ad oggi emanati, ai quali siano assoggettati l'INPS, il suo patrimonio o i Crediti Contributivi Ceduti;
- (e) che la conclusione del presente contratto e la cessione all'Acquirente dei Crediti Contributivi Ceduti sono atti di diritto privato, pur se regolati e autorizzati da atti amministrativi o di diritto pubblico;
- (f) che, per quanto riguarda la stipula del presente contratto, l'assunzione delle obbligazioni con lo stesso assunte e la cessione dei Crediti Contributivi Ceduti, l'INPS non potrà opporre all'Acquirente immunità o privilegi derivanti dalla sua natura di ente pubblico, salvo quanto disposto dall'art. 830 del Codice Civile;
- (g) che ai fini della validità della cessione dei Crediti Contributivi Ceduti all'Acquirente o della validità dell'assunzione da parte dell'INPS delle obbligazioni derivanti dal presente contratto non è necessaria la partecipazione di altre parti al presente contratto, oltre all'INPS e all'Acquirente.

6.3 Con riguardo ai documenti ed alle informazioni forniti all'Acquirente, l'INPS dichiara e garantisce:

- (a) che il bilancio consuntivo del 1998 e il bilancio preventivo del 1999 dell'INPS, copia dei quali è stata consegnata all'Acquirente, rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'INPS alla data della loro approvazione, nonché il risultato economico del relativo esercizio, e sono stati redatti con chiarezza secondo i principi contabili applicabili all'INPS;
- (b) che il bilancio consuntivo del 1998 e il bilancio preventivo del 1999 dell'INPS, copia dei quali è stata consegnata all'Acquirente, sono stati tutti regolarmente approvati nel rispetto delle norme legislative e regolamentari applicabili;

- (c) che dalla data di approvazione del bilancio consuntivo del 1998 e il bilancio preventivo del 1999, non sono intervenuti fatti o provvedimenti tali da poter, anche indirettamente, influire negativamente sulla cessione regolata dal presente contratto, ovvero sulla capacità dell'INPS di adempiere alle obbligazioni assunte con il presente contratto.

6.4 Con riguardo ai Crediti Contributivi Ceduti, l'INPS dichiara e garantisce:

- (a) che l'importo nominale e tutte le altre informazioni relative a ciascuno dei Crediti Contributivi Ceduti riportate in ciascuna delle versioni aggiornate degli elenchi di cui alle lettere (a), (b), (c) e (d) della clausola 2.2 ovvero degli elenchi indicati nel terzo capoverso della medesima clausola 2.2 sono, e saranno al momento della consegna, complete, veritiere e corrette sotto ogni profilo di sostanza, fermo restando che alle informazioni circa l'esistenza dei Crediti Contributivi Ceduti si applicano le disposizioni di cui alla clausola 5 del presente contratto;
- (b) che i Crediti Contributivi Ceduti già maturati alla Data di Efficacia sono sorti a seguito di accertamenti condotti legittimamente e nel rispetto di tutte le norme legislative e regolamentari applicabili, ovvero a seguito di dichiarazioni rese dai contribuenti (nel modello DM10 o modelli equivalenti), la cui accuratezza è stata verificata ai sensi delle norme *pro tempore* vigenti, non seguite da integrale pagamento;
- (c) che, successivamente alla Data di Efficacia, l'iscrizione a ruolo dei Crediti Contributivi Ceduti avverrà solo a seguito di accertamenti condotti legittimamente, nel rispetto delle norme legislative e regolamentari applicabili, ovvero a seguito di dichiarazioni rese dai contribuenti (nel modello DM10 o modelli equivalenti), la cui accuratezza sia stata verificata ai sensi delle norme *pro tempore* vigenti, non seguita da integrale pagamento, ovvero in conformità all'art. 24, commi 3 e 4 del D. Lgs. 24 febbraio 1999 n. 46;
- (d) di poter pienamente e validamente disporre dei Crediti Contributivi Ceduti alla data del presente contratto; che, in particolare, esso è libero di cederli all'Acquirente con efficacia retroattiva alla Data di Efficacia;
- (e) che l'INPS è l'unico soggetto autorizzato a cedere i Crediti Contributivi Ceduti;
- (f) che i Crediti Contributivi Ceduti non sono stati già ceduti dall'INPS a terzi e sono liberi da qualsiasi pegno, pignoramento, onere, vincolo o privilegio;
- (g) che la riscossione dei Crediti Contributivi Ceduti iscritti a ruolo potrà essere validamente effettuata dai Concessionari; che i Concessionari potranno validamente riversare i Crediti Contributivi Ceduti riscossi all'Acquirente nei modi previsti dalla Convenzione Tipo;

- (h) che l'INPS ed i Concessionari non sono tenuti ad effettuare ritenute d'acconto o altre deduzioni di carattere fiscale sui Crediti Contributivi Ceduti;
- (i) che i soggetti tenuti al pagamento dei Crediti Contributivi Ceduti sono tenuti ad adempiere alle loro obbligazioni in Lire italiane o Euro;
- (j) che le dichiarazioni e le garanzie di cui ai punti (b) e (c) della presente clausola 6.4, nella parte in cui si riferiscono all'esistenza, validità, efficacia, ed esigibilità dei Crediti Contributivi Ceduti, ove risultassero non corrette e veritiere sotto un qualsiasi aspetto di rilievo, comporteranno una responsabilità dell'INPS ai sensi della clausola 6.9 solo nei limiti ed alle condizioni di cui alla clausola 6.12.

6.5 Con riguardo all'esecuzione del presente contratto, l'INPS dichiara e garantisce:

- (a) di avere ottenute tutte le autorizzazioni e tutti i permessi necessari per l'esecuzione delle obbligazioni assunte con il presente contratto;
- (b) che l'esecuzione delle obbligazioni assunte con il presente contratto costituirà attività di diritto privato;
- (c) che, nell'esecuzione del presente contratto, l'INPS non potrà opporre all'Acquirente immunità o privilegi derivanti dalla sua natura di ente pubblico, salvo quanto previsto dall'articolo 830 del codice civile;
- (d) che l'INPS non potrà in alcun modo recedere, in tutto o in parte, ovvero risolvere o far annullare il presente contratto avvalendosi della sua natura di ente pubblico, salvo quanto disposto dall'art. 830 del codice civile;
- (e) che nell'esecuzione del presente contratto l'INPS agirà secondo buona fede e tenendo in adeguata considerazione il fatto che l'Acquirente intende procedere alla cartolarizzazione dei Crediti Contributivi Ceduti, attraverso l'emissione di appositi titoli destinati al mercato;
- (f) che l'INPS ha piena conoscenza degli impegni contrattuali assunti dall'Acquirente in relazione alla sopracitata operazione di cartolarizzazione dei Crediti Contributivi Ceduti ai sensi degli atti e dei contratti citati alla clausola 4.1, lettera (d) e, in particolare, ha piena conoscenza dei termini che regolano, secondo un ordine di priorità, i pagamenti che dovranno essere effettuati dall'Acquirente in relazione alla citata operazione di cartolarizzazione, quale risulta indicato nell'Ordine dei Pagamenti.

6.6 In considerazione del fatto che (a) ai sensi del comma 3 dell'Articolo 13, restano impregiudicate, in relazione ai Crediti Contributivi Ceduti, le attribuzioni dell'INPS quanto alla facoltà di concedere rateazioni e dilazioni ai sensi della normativa vigente, anche se i detti Crediti Contributivi Ceduti sono iscritti a ruolo per la riscossione; e che (b) ai sensi del comma 3 dell'Articolo 13, l'INPS può concedere, antecedentemente al 30 novembre 1999, dilazioni di pagamento

relativamente a Crediti Contributivi Ceduti, per i quali, di conseguenza, non sussiste l'immediato obbligo dell'INPS di iscrizione a ruolo, l'INPS dichiara e garantisce che (i) la documentazione allegata sotto il numero 3 al presente contratto rappresenta in modo completo ed esaustivo la normativa attualmente in vigore che disciplina le facoltà dell'INPS di concedere rateazioni e dilazioni, che (ii) vi si atterrà scrupolosamente e senza eccezioni laddove volesse concedere rateazioni e dilazioni relativamente a Crediti Contributivi Ceduti, e che (iii) si asterrà dall'apportarvi alcuna modifica, per quanto di propria competenza, senza aver preventivamente ottenuto il consenso scritto dell'Acquirente, che non potrà essere da quest'ultimo negato qualora le Agenzie di *Rating* abbiano confermato che le modifiche proposte non pregiudicano in maniera sostanzialmente negativa i diritti dei portatori dei titoli emessi dall'Acquirente per finanziare l'acquisto dei Crediti Contributivi Ceduti.

L'INPS prende atto e riconosce che con riferimento ai Crediti Contributivi Ceduti è esclusa ogni prerogativa per il medesimo di esercitare la facoltà di sospendere la riscossione dei crediti di cui all'art. 25, comma 2, del D. Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46. L'INPS prende altresì atto che nel Primo Decreto Interministeriale è precisato che il riferimento alla normativa vigente contenuto nell'ultimo periodo del comma 3 dell'Articolo 13 e nell'impegno accessorio di non apportare alcuna modifica alla normativa vigente per quanto di propria competenza, da assumersi dall'INPS ai sensi del presente contratto, deve intendersi effettuato alla normativa vigente alla data di stipula del presente contratto.

6.7 L'INPS si impegna altresì, successivamente alla data di stipula del presente contratto:

- (a) a non cedere e a non compiere atti di disposizione sui Crediti Contributivi Ceduti a favore di altri soggetti e a non costituire su di essi pigni, privilegi o altri vincoli, oneri o diritti reali a favore di altri soggetti;
- (b) a compiere, nelle forme di legge, ogni altra azione e ad acconsentire al perfezionamento di ogni ulteriore atto o scrittura che dovessero, anche in ragione di interventi normativi o regolamentari posteriori alla sottoscrizione del presente contratto, dimostrarsi necessari o opportuni per consentire all'Acquirente l'esercizio dei diritti derivantigli dalla cessione regolata dal presente contratto;
- (c) a fare tutto quanto sia ragionevole o necessario per consentire ovvero agevolare la riscossione, anche a mezzo ruolo, dei Crediti Contributivi Ceduti;
- (d) a continuare a compiere gli accertamenti circa l'esistenza dei Crediti Contributivi Ceduti ed a verificare l'accuratezza delle dichiarazioni DM10 o modelli equivalenti presentate dai soggetti tenuti al pagamento dei contributi, con la *diligentia quam suis*;

- (e) a regolare direttamente con i Concessionari le somme relative ai Crediti Contributivi Ceduti riconosciute indebite, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 13 aprile 1999 n. 112.

- 6.8 Non appena l'INPS abbia notizia della non correttezza o veridicità - a qualunque causa dovuta, sia originaria che sopravvenuta - di quanto da esso dichiarato e garantito alle clausole da 6.1 a 6.5 che precedono e di inadempimenti agli impegni di cui alle clausole 6.6, 6.7, 8, 9 e 10 del presente contratto, provvederà a darne comunicazione all'Acquirente, o a persona da questo designata, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento anticipata via fax. L'INPS provvederà a verificare l'adempimento di quanto sopra previsto e a darne comunicazione con cadenza semestrale all'Acquirente.
- 6.9 L'INPS si impegna a tenere indenne e manlevato l'Acquirente da qualsiasi danno, obbligo risarcitorio, costo o spesa, ivi compresi quelli per la difesa contro azioni giudiziali e stragiudiziali intentate da terzi, che possano, per qualsiasi ragione, derivargli (i) dal fatto che una o più delle dichiarazioni e garanzie da esso rese alle clausole da 6.1 a 6.6 che precedono risultino non corrette e veritiere sotto un qualsiasi aspetto di rilievo con riferimento alla data in cui le stesse sono rese; ovvero (ii) dal mancato adempimento degli impegni assunti con il presente contratto da parte dell'INPS.

Nonostante quanto sopra previsto resta comunque convenuto che il presente contratto si risolverà, ex art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione espressa dell'Acquirente, nel caso di inadempimento da parte dell'INPS degli obblighi di pagamento di cui alle clausole 6.12 lettera (b) e 11, per un ammontare pari o superiore a Lire 20 miliardi, semprechè l'inadempimento sia al medesimo imputabile.

A seguito di tale risoluzione l'Acquirente avrà diritto all'immediata restituzione del Corrispettivo Iniziale versato oltre ai danni che vengono convenzionalmente stabiliti in misura pari a quanto necessario, a titolo di capitale, interessi, oneri e spese, per l'Acquirente per rimborsare in via immediata i titoli emessi per finanziare l'acquisto dei Crediti Contributivi Ceduti, tenendo conto tuttavia del Fondo di Liquidità al momento in essere e delle altre somme in suo possesso e non utilizzati, e per estinguere tutti i rapporti contrattuali in essere con terzi relativi all'operazione di cartolarizzazione, restando escluso ogni ulteriore danno.

Fermo restando quanto sopra previsto, le parti convengono che in caso di inadempimento da parte dell'INPS delle obbligazioni di cui al presente contratto, l'Acquirente potrà procedere alla risoluzione del medesimo soltanto se l'INPS entro 60 giorni dall'invio di una comunicazione da parte dell'Acquirente, in cui sia stata denunciata la non correttezza o veridicità delle dichiarazioni e garanzie di cui sopra, ovvero il mancato adempimento di una o più obbligazioni assunte con il presente contratto, non abbia provveduto a porvi rimedio.

- 6.10 L'obbligo dell'INPS di indennizzare e manlevare l'Acquirente ed i corrispondenti diritti di quest'ultimo non potranno essere in alcun modo limitati o esclusi da:

- (a) lo *status* di ente pubblico dell'INPS;
- (b) la sottoposizione dell'INPS alla speciale procedura liquidativa di cui alla L. 4 dicembre 1956, n. 1404 o a qualsiasi altra procedura concorsuale o liquidativa, comunque denominata;
- (c) qualsiasi modifica relativa allo *status* di ente pubblico o al controllo dell'INPS;
- (d) il decorrere del tempo, fatta salva la prescrizione di tale obbligo;
- (e) qualsiasi altro atto o omissione che possa operare a discarico, o comunque impedire l'adempimento di qualsiasi obbligazione dell'INPS o qualsiasi diritto, potere o rimedio conferito all'Acquirente dal presente contratto o dalla legge.

6.11 Con il presente contratto l'Acquirente conferisce mandato speciale con rappresentanza all'INPS, che accetta, affinché in suo nome e conto compia ogni atto anche giurisdizionale in suo potere che sia funzionale all'interruzione della prescrizione dei Crediti Contributivi Ceduti, anche ai sensi degli artt. 2943 e ss. del codice civile.

6.12 Le parti convengono che nel caso di inesistenza (ivi compresa l'ipotesi di una inesistenza accertata anche solo da un provvedimento giudiziale non definitivo, ovvero di dichiarata illegittimità costituzionale della norma in base alla quale i Crediti Contributivi Ceduti sono dovuti), nonché di prescrizione, ad esclusione comunque di qualunque ipotesi in cui i Crediti Contributivi Ceduti non sarebbero comunque esigibili per effetto dell'insolvenza del debitore o della sua irreperibilità, l'INPS sarà tenuto alternativamente (a) a sostituire i crediti in questione con altri crediti sempreché le Agenzie di *Rating* confermino in tempo utile che con la sostituzione degli stessi non venga alterato il *rating* dei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei Crediti Contributivi Ceduti ovvero (b) a corrispondere prontamente all'Acquirente l'importo nominale dei Crediti Contributivi Ceduti in questione. Tale obbligo sarà subordinato (i) al fatto che l'importo nominale aggregato dei Crediti Contributivi Ceduti in questione superi Euro 516.456.899,08 (cinquecentosedicimilioni quattrocentocinquantesimilaotto centonovantanovevirgolazerootto) e, in tal caso, l'INPS sarà tenuto a corrispondere solo l'eccedenza rispetto a tale cifra, e (ii) alla effettiva necessità per l'Acquirente di poter usufruire delle prestazioni di cui ai punti (a) e (b) per rispettare il piano di rimborso ipotizzato e indicato nell'allegato 4 per i titoli emessi per finanziare l'acquisto dei Crediti Contributivi Ceduti oltre ai relativi interessi, tenuto conto degli Hedging Agreements, nonché per far fronte agli obblighi di pagamento esigibili in relazione agli altri costi di cui alla clausola 3.3, tenuto conto dell'Ordine dei Pagamenti.

Si conviene altresì, che nel caso di cessione di crediti in luogo dell'adempimento del debito inerente a uno dei Crediti Contributivi Ceduti ovvero di compensazione, anche in virtù di leggi speciali (ivi incluso il D. Lgs. 9 luglio 1997 n. 241), nei limiti in cui la stessa sia opponibile per legge all'Acquirente,

rispetto ai Crediti Contributivi Ceduti, l'INPS sarà tenuto a corrispondere all'Acquirente l'importo in relazione al quale è stata effettuata la cessione ovvero la compensazione. L'INPS verificherà trimestralmente le eventuali cessioni di credito in luogo dell'adempimento e le compensazioni di cui sopra e corrisponderà all'Acquirente le somme eventualmente dovute nei 30 giorni successivi.

7. DICHIARAZIONI E GARANZIE RESE DALL'ACQUIRENTE

7.1 L'Acquirente dichiara e garantisce:

- (a) di essere regolarmente costituito, secondo quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'Articolo 13;
- (b) di aver compiuto tutti gli atti necessari per la sottoscrizione del presente contratto; che il Dott. Fernando Paoli, il quale, nella sua qualità di Amministratore Unico dell'Acquirente, sottoscrive il presente contratto, ha tutti i poteri ed è munito di tutte le autorizzazioni all'uopo necessarie;
- (c) che la conclusione del presente contratto e l'adempimento delle obbligazioni con esso assunte non confliggono con il suo statuto ed il suo atto costitutivo o con altre obbligazioni precedentemente assunte;
- (d) di non essere, alla data di sottoscrizione del presente contratto, in stato di insolvenza o assoggettato a fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria o altre procedure concorsuali; di non aver chiesto di essere ammessa ad alcuna di dette procedure; che, per quel che ad esso risulta alla data di sottoscrizione del presente contratto, non sono state proposte contro di esso domande di assoggettamento ad una di dette procedure da propri creditori, organi amministrativi o giurisdizionali o altri soggetti;
- (e) di non avere, alla data di sottoscrizione del presente contratto, compiuto atti o essere parte di procedure giudiziali o amministrative che possano prevedibilmente determinare il suo stato di insolvenza;
- (f) di non modificare alcun documento relativo alla cartolarizzazione dei Crediti Contributivi Ceduti senza l'autorizzazione espressa dell'INPS, eccezion fatta per quelle modifiche che non possono in alcun modo pregiudicare gli interessi dell'INPS.

8. GESTIONE DEI CREDITI CONTRIBUTIVI CEDUTI ISCRITTI A RUOLO

8.1 Premesso che:

- (a) ai sensi del comma 6 dell'Articolo 13 l'INPS è obbligato ad iscrivere a ruolo i Crediti Contributivi Ceduti con le eccezioni ivi previste; rende

esecutivi i ruoli e li affida in carico ai Concessionari del servizio di riscossione dei tributi;

- (b) ai sensi del comma 7 dell'Articolo 13 i Concessionari provvedono alla riscossione coattiva dei ruoli e riversano le somme riscosse all'Acquirente;
- (c) ai sensi del comma 9 dell'Articolo 13 i rapporti tra l'Acquirente ed i Concessionari sono regolati contrattualmente, con convenzioni conformi alla Convenzione Tipo approvata dall'INPS con la quale sono determinati i compensi da corrispondere a questi ultimi, nonché idonee forme di controllo sull'efficienza della loro attività,

l'INPS assume nei confronti dell'Acquirente gli impegni di cui alle clausole 8.2, 8.3 e 8.4.

- 8.2 Laddove l'Acquirente prospettasse all'INPS la necessità o l'opportunità, debitamente motivate, di operare modifiche in via generale alle convenzioni con i Concessionari, l'INPS si impegna a concedere o rifiutare la propria approvazione entro trenta giorni dalla data in cui gli siano state sottoposte.

L'approvazione non potrà essere irragionevolmente rifiutata ed un eventuale rifiuto dovrà essere adeguatamente motivato.

- 8.3 Con riferimento ai Crediti Contributivi Ceduti ricompresi negli elenchi di cui alla clausola 2.2 lettera (a) non ancora iscritti a ruolo alla Data di Efficacia, l'INPS si obbliga nei confronti dell'Acquirente a procedere a iscrizione a ruolo dei medesimi, compatibilmente con la disponibilità dei Concessionari e salvo ove diversamente previsto dalla legge, a rendere esecutivi i ruoli ed ad affidarli in carico al Concessionario competente, in ragione di un numero pari a 1/5 del totale dei soggetti debitori risultanti da tali elenchi per ogni mese, a decorrere dal mese di dicembre 1999 e comunque non oltre il 30 giugno 2000.

Con riferimento ai Crediti Contributivi Ceduti oggetto di dilazione concessa dall'INPS antecedentemente al 30 novembre 1999, e a quelli oggetto, alla Data di Efficacia, di regolarizzazione contributiva agevolata prevista da norme di legge, l'INPS provvederà all'iscrizione a ruolo, a rendere esecutivi i ruoli e ad affidarli in carico al Concessionario competente entro il terzo mese successivo a quello di scadenza della rata dovuta dal contribuente.

L'INPS non intende avvalersi con riferimento ai Crediti Contributivi Ceduti maturati al 31 ottobre 1999 e indicati negli elenchi di cui alla clausola 2.2 lettere (a), (b), (c) e (d), ovvero di cui al terzo capoverso della medesima clausola 2.2, della facoltà di richiedere il pagamento mediante avviso bonario generalizzato di cui all'art. 24 comma 2, del D. Lgs 26 febbraio 1999 n. 46.

- 8.4 L'INPS si impegna a vigilare, per tutta la durata del presente contratto, sull'attività dei Concessionari nei modi previsti dal D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 112. In particolare, l'INPS si impegna a:

- (a) effettuare un controllo, per conto dell'Acquirente, (i) sulle comunicazioni di scarico per inesigibilità presentate dai Concessionari all'INPS ai sensi degli articoli 19 e 20 del D. Lgs., 13 aprile 1999, n.112 e a dare notizia all'Acquirente dell'avvenuto scarico entro i 15 giorni lavorativi immediatamente successivi nonchè (ii) un controllo dei profili di attività del Concessionario rilevanti ai fini del scarico per inesigibilità;
- (b) effettuare, con la massima tempestività e la *diligentia quam suis*, tutte le ricerche e ispezioni ragionevoli (quali, a mero titolo esemplificativo, ricerche catastali, visure camerale, controlli sulle dichiarazioni dei redditi, richieste di informazioni alle autorità tributarie, ecc.) per l'individuazione di beni aggredibili appartenenti ai soggetti tenuti al pagamento dei Crediti Contributivi Ceduti, qualora i Concessionari dovessero effettuare una comunicazione di scarico per inesigibilità di uno o più dei Crediti Contributivi Ceduti, e ciò anche nel caso di Crediti Contributivi Ceduti già scaricati, al fine di procedere alla reinscrizione a ruolo degli stessi, tutte le volte che l'INPS avesse motivo di ritenere che le ricerche possano essere fruttuose;
- (c) comunicare all'Acquirente i risultati dei rendiconti presentati all'INPS dai Concessionari ai sensi dell'articolo 25, del D. Lgs. 13 aprile 1999 n. 112;
- (d) effettuare un controllo, per conto dell'Acquirente, sui flussi informativi che i Concessionari sono tenuti a trasmettere all'INPS ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 13 aprile 1999 n. 112, anche al fine della segnalazione all'Acquirente ed al Ministero delle Finanze delle eventuali anomalie.

L'INPS avrà diritto, per il compimento delle attività indicate alla presente clausola 8 ad una commissione semestrale pari a Euro 25.822,84 (venticinquemilaottocentoventiduevirgolaottantaquattro) a carico dell'Acquirente, da pagarsi in conformità all'Ordine dei Pagamenti.

9. GESTIONE DEI CREDITI CONTRIBUTIVI CEDUTI OGGETTO DI PROCEDIMENTO CIVILE E DI ESECUZIONE

9.1 Premesso che:

- (a) ai sensi del comma 6 dell'Articolo 13 i Crediti Contributivi Ceduti che sono, alla Data di Efficacia, oggetto di procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione non sono oggetto di obbligo, da parte dell'INPS, di iscrizione a ruolo;
- (b) ai sensi del comma 8 dell'Articolo 13, nei procedimenti civili di cognizione e di esecuzione, pendenti alla data del presente contratto, si applica l'articolo 111 del Codice di Procedura Civile, commi primo e quarto e l'Acquirente può intervenire in tali procedimenti ma non può essere chiamato in causa, fermo restando che l'INPS non può in ogni caso essere estromesso;

- (c) sempre ai sensi del comma 8 dell'Articolo 13, qualora, successivamente alla trasmissione dei ruoli di cui al comma 6 del medesimo Articolo 13, i debitori promuovano, avverso il ruolo, giudizi di merito e di opposizione all'esecuzione, sussiste *litisconsorzio* necessario tra l'INPS e il cessionario,

l'INPS assume nei confronti dell'Acquirente gli impegni di cui alle clausole 9.2, 9.3 e 9.4.

- 9.2 In ordine ai Crediti Contributivi Ceduti che sono oggetto di procedimento civile di cognizione, l'INPS si impegna a proseguire i relativi giudizi, a norma dell'art. 111 del Codice di Procedura Civile, con la *diligentia quam suis*. Sarà in facoltà dell'Acquirente intervenire in tali giudizi. In nessun caso, tuttavia (i) l'INPS potrà chiamare in causa l'Acquirente, se non intervenuto, o (ii) l'Acquirente potrà chiedere l'estromissione dell'INPS.
- 9.3 In ordine ai Crediti Contributivi Ceduti per i quali sia già stata iniziata dall'INPS l'esecuzione forzata, l'INPS si impegna a portare avanti le relative esecuzioni forzate, a norma dell'art. 111 del Codice di Procedura Civile, con la *diligentia quam suis*. Sarà in facoltà dell'Acquirente intervenire in tali esecuzioni.
- 9.4 Qualora i debitori avverso il ruolo, promuovano giudizi di merito e/o di opposizione all'esecuzione, l'INPS e l'Acquirente saranno litisconsorti necessari nei relativi giudizi. In tal caso, l'INPS si impegna a portare avanti la relativa lite anche per conto dell'Acquirente, la cui difesa tecnica l'INPS si impegna sin d'ora ad assumere, con la diligenza *quam suis*.
- 9.5 In relazione a quanto disposto alle clausole 9.2, 9.3 e 9.4, l'Acquirente con il presente contratto conferisce mandato con rappresentanza all'INPS, affinché lo stesso provveda, ove richiesto e tramite gli avvocati della propria Avvocatura, alla rappresentanza e difesa tecnica dello stesso Acquirente dinanzi alle competenti autorità giudiziarie.

10. GESTIONE

Preso atto che l'Acquirente deve tenere i registri dei Crediti Contributivi Ceduti e la contabilità necessaria per produrre i relativi atti contabili e fiscali previsti dalla legge, l'INPS si obbliga a tenere un registro completo e aggiornato dei Crediti Contributivi Ceduti, dei pagamenti ricevuti per effetto della riscossione degli stessi tramite i Concessionari e le procedure legali, nonché dei pagamenti ricevuti derivanti da regolarizzazione contributiva agevolata, prevista da norme di legge, e da dilazioni.

L'INPS si obbliga a mantenere, anche per conto dell'Acquirente, un partitario con separata evidenza aggiornata dei Crediti Contributivi Ceduti e dei singoli pagamenti ricevuti per essi, con indicazione dei dati storici di pagamento analizzabili per tipologia di credito e creditore. L'INPS si obbliga a fornire, alle stesse scadenze previste alla clausola 11.4, anche con collegamento telematico, all'Acquirente i partitari e le informazioni estratte dai partitari o i dati relativi ai

pagamenti necessari per consentire all'Acquirente di mantenere una contabilità aziendale in linea con le norme di legge.

L'INPS si obbliga, inoltre, a predisporre e a fornire in tempo utile all'Acquirente le scritture contabili prescritte dalla legge inerenti alla gestione dei Crediti Contributivi Ceduti, effettuando le prescritte registrazioni.

Tali informazioni devono, altresì, comprendere (i) il rendiconto analitico dei Crediti Contributivi Ceduti con evidenziazione del saldo all'inizio del primo periodo (ossia 31 dicembre 1999), del saldo ad ogni scadenza semestrale successiva, dei flussi di cassa individuati per creditore in ogni semestre, in modo da permettere di riconciliare i saldi dei crediti, e (ii) il rendiconto semestrale dei calcoli per l'addebito e l'accredito delle spese di riscossione tenendo conto di quanto disposto dalla clausola 11.1.

L'INPS si obbliga ad inviare le informazioni sopra elencate in formato cartaceo o elettronico all'Acquirente o ad una società terza incaricata dall'Acquirente.

L'INPS darà libero accesso al partitario aggiornato e storico nonché ad informazioni storiche sui flussi di pagamento tenute sui propri sistemi informatici sia all'Acquirente che a persone dallo stesso incaricate ai fini della propria gestione contabile o amministrativa, ivi compresi i suoi revisori esterni.

L'INPS adempirà tempestivamente agli obblighi informativi richiesti e fornirà in tempo utile le informazioni necessarie all'Acquirente affinché l'Acquirente e la *The Chase Manhattan Bank* nella sua capacità di *Transaction Bank*, ai sensi dell'*Intercreditor Agreement* possano realizzare in tempo utile i calcoli necessari per rispettare l'ordine dei Pagamenti.

11. PAGAMENTI

11.1 L'INPS assume l'onere degli aggi, delle commissioni e delle spese di riscossione e recupero relativamente ai Crediti Contributivi Ceduti per la parte eccedente il 2% dei Crediti Contributivi Ceduti riscossi e recuperati, nonché l'onere dell'anticipazione della remunerazione riconosciuta ai Concessionari ai sensi del comma 5 dell'articolo 17 del D. Lgs. 13 aprile 1999 n. 112.

I suddetti oneri per la parte non eccedente il 2% dei Crediti Contributivi Ceduti riscossi e recuperati restano a carico dell'Acquirente.

L'Acquirente, ove gli oneri a suo carico, secondo quanto sopra indicato, risultino inferiori al 2% dei Crediti Contributivi Ceduti riscossi e recuperati, corrisponderà all'INPS la differenza a titolo di compenso forfettario per l'assunzione dell'onere di cui al primo capoverso della presente clausola.

Il calcolo degli importi dovuti dall'Acquirente all'INPS o dall'INPS all'Acquirente (nell'ipotesi in cui i Concessionari abbiano trattenuto una somma superiore al 2% dell'importo riscosso o recuperato) sarà eseguito dall'INPS sulla base del rendiconto fornito dai Concessionari su base mensile per le riscossioni e per i recuperi effettuati per il tramite di questi ultimi. Per le riscossioni e per i recuperi effettuati per il tramite dell'INPS, quest'ultimo tratterà direttamente il 2% di quanto riscosso e recuperato.. Gli importi dovuti non saranno incrementati

di alcun interesse. INPS comunicherà all'Acquirente gli importi dovuti relativi alla presente clausola 11.1 semestralmente, a partire dalla data del 31 maggio 2000. Qualora dai calcoli effettuati risulti che l'INPS deve corrispondere fondi all'Acquirente, le somme dovute saranno versate sul conto dell'Acquirente presso la Contabilità Speciale (come di seguito definita) con data di valuta al più tardi 60 giorni prima della data di pagamento delle cedole dei titoli emessi dall'Acquirente per finanziare l'acquisto dei Crediti Contributivi Ceduti. Qualora dai calcoli effettuati risulti che l'INPS deve ricevere un pagamento dall'Acquirente il versamento sarà effettuato alla data di pagamento della cedola dei titoli emessi dall'Acquirente per finanziare l'acquisto dei Crediti Contributivi Ceduti secondo l'Ordine dei Pagamenti.

Qualora i Concessionari restituiscano all'Acquirente, anziché all'INPS, qualunque somma anticipata dall'INPS a titolo di commissione di riscossione, tale somma dovrà essere prontamente restituita all'INPS dall'Acquirente e ai fini di chiarezza l'Acquirente prende atto che tali somme devono restare segregate da qualunque riscossione o recupero e che ad esse non si applicherà l'Ordine dei Pagamenti.

- 11.2 Tutti i pagamenti dall'INPS all'Acquirente in base al presente contratto dovranno essere effettuati, salvo diversa richiesta dell'Acquirente, in Lire italiane o in Euro. Tutte le riscossioni relative ai Crediti Contributivi Ceduti, aventi valuta dall'8 novembre 1999, saranno riversate dall'INPS all'Acquirente sulla contabilità speciale n. 20354 - riferimento Soc. Cart. crediti INPS L. 402/99 - accesa presso la Tesoreria Centrale dello Stato (la "**Contabilità Speciale**").
- 11.3 Entro i primi 5 giorni lavorativi di ogni mese l'INPS provvederà a trasferire dai propri conti sulla Contabilità Speciale le somme riscosse, al netto del 2%, di cui alla clausola 11.1 nel mese precedente a valere sui Crediti Contributivi Ceduti.
- 11.4 L'Acquirente dovrà restituire all'INPS, in conformità e con le modalità previste nella Convenzione tra i Creditori, gli importi da quest'ultimo versati all'Acquirente e non dovuti. L'INPS dovrà versare all'Acquirente le somme incassate per errore a valere sui Crediti Contributivi Ceduti successivamente alla Data di Efficacia.

Con periodicità semestrale a partire dalla data del 30 giugno 2000, l'INPS provvederà a comunicare, entro i 30 giorni successivi, lo stato delle riconciliazioni effettuate tra le somme versate di cui alla clausola 11.3 e quelle effettivamente dovute. Eventuali conguagli a credito o a debito saranno effettuati senza applicazione di interessi; alle medesime scadenze sarà fornita anche la situazione complessiva dei Crediti Contributivi Ceduti.

- 11.5 Nel presente contratto per giorno lavorativo si intende un qualsiasi giorno lavorativo bancario in Roma. Un qualsiasi atto si considererà utilmente compiuto nel corso di un dato giorno lavorativo se compiuto negli orari di apertura delle banche in tale giorno.

12. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBMANDATI

- 12.1 L'INPS non può cedere a terzi il presente contratto.
- 12.2 L'INPS non può affidare a submandatari il compimento di una o più delle obbligazioni assunte con il presente contratto senza il previo consenso scritto dell'Acquirente. Prima di prestare il detto consenso, l'Acquirente avrà, tra l'altro, diritto di ricevere copia di tutti i documenti da esso ritenuti necessari per valutare la valida costituzione, l'affidabilità e la solidità economico-finanziaria di tali soggetti.
- 12.3 L'Acquirente è libero di incaricare uno o più soggetti - anche dotati di poteri di rappresentanza - di adempiere alle obbligazioni ad esso derivanti dal presente contratto, ovvero di seguire l'andamento delle liti relative all'esistenza dei Crediti Contributivi Ceduti, controllare l'operato dell'INPS e dei Concessionari e compiere quant'altro necessario a tutelare i diritti nascenti a suo favore dal presente contratto. L'INPS si impegna sin d'ora a riconoscere tali mandatari e ad assicurare loro tutta la necessaria assistenza e collaborazione, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
- 12.4 Si specifica, per quanto possa occorrere, che laddove l'INPS, per rispettare gli impegni assunti con il presente contratto, debba agire, anche giudizialmente, per conto o nell'interesse dell'Acquirente agirà, salvo ove altrimenti espressamente disposto e salvo quanto previsto alle clausole 6.11 e 9,5, in proprio e senza alcun potere di rappresentanza.

13. ESERCIZIO DI DIRITTI

- 13.1 Il mancato, ritardato o parziale esercizio, da parte dell'INPS o dell'Acquirente, di propri diritti nascenti dal presente contratto non dovrà essere considerato come rinuncia a detti diritti (salvo l'ipotesi di prescrizione). Eventuali concessioni di deroghe o rinunce a far valere diritti dovranno essere considerate come eccezionalmente concesse, salvo che sia stato altrimenti specificato per iscritto.
- 13.2 L'esercizio di un rimedio o diritto da parte dell'INPS o dell'Acquirente non precluderà in nessun caso a quest'ultimo l'esercizio di altri rimedi o diritti ad esso spettanti ai sensi della legge o del presente contratto.

14. CONTENUTO DELL'ACCORDO DI CESSIONE

- 14.1 Il presente contratto contiene tutti gli accordi tra l'INPS e l'Acquirente relativi alla cessione dei Crediti Contributivi Ceduti. Le clausole del presente contratto potranno essere modificate solo per iscritto e con il consenso di entrambe sia dell'INPS che dell'Acquirente.
- 14.2 L'invalidità di qualsiasi clausola del presente contratto non comporterà l'invalidità delle altre clausole.

15. RISERVATEZZA

L'Acquirente si obbliga ad effettuare prontamente la notifica prevista dalla L. 31 dicembre 1996, n. 675 all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

La comunicazione dei dati personali da parte dell'INPS all'Acquirente o a terzi da questo incaricati ai sensi del presente contratto, viene effettuata in osservanza delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali.

L'Acquirente e i soggetti che dallo stesso ricevono incarichi ai sensi del presente contratto si obbligano a trattare i dati personali dei quali vengano a conoscenza a seguito dell'acquisto dei Crediti Contributivi Ceduti secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

16. COMUNICAZIONI

16.1 Ogni avviso o comunicazione da inviarsi in relazione al rapporto regolato dal presente contratto dovrà, salvo ove altrimenti previsto, essere effettuato in italiano e per iscritto ai seguenti indirizzi:

(a) per l'INPS:

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Via Ciro il Grande, 21
Roma
Telefono 06/59053812 - 06/59647141
Fax 06/59647081
All'attenzione del Direttore Generale

(b) per l'Acquirente:

Società di cartolarizzazione dei crediti INPS – S.C.C.I. S.p.A.
Via G. B. Vico n. 9
Roma
Telefono 06/3609631
Fax 06/3609336
All'attenzione dell'Amministratore Unico

16.2 Le Parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente per iscritto entro 15 giorni ogni variazione dei suddetti indirizzi.

17. IMPOSTE, TASSE E SPESE

17.1 L'Acquirente avrà diritto a pretendere dall'INPS tutta la documentazione e l'assistenza necessaria (i) in caso di ispezioni, accertamenti o contestazioni mosse da autorità amministrative, tributarie o giudiziali italiane o straniere; e (ii) qualora l'Acquirente intenda contestare le richieste avanzate da autorità amministrative, tributarie o giudiziali italiane o straniere, ovvero i risultati di

eventuali ispezioni, o accertamenti da esse condotti o contestazioni da esse sollevate.

- 17.2 Le somme richieste dall'Acquirente o dovute dall'INPS a norma della clausola 17.1 che precede non potranno essere portate in compensazione dall'INPS.
- 17.3 L'INPS sarà tenuta al rimborso di ogni imposta o tassa pagata dall'Acquirente a seguito della conclusione o esecuzione del presente contratto in base a semplice richiesta scritta dell'Acquirente, corredata da documentazione idonea a dimostrare l'avvenuto pagamento dell'imposta o tassa.
- 17.4 Si precisa, senza pregiudizio per quanto sopra previsto, che, a norma del comma 16 dell'Articolo 13, la cessione dei Crediti Contributivi Ceduti, nonché tutti gli altri atti e prestazioni necessari per il perfezionamento dell'operazione di cartolarizzazione, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta. Alla luce di quanto sopra il presente contratto è esente dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta.

18. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

- 18.1 Il presente contratto è retto dal diritto italiano.
- 18.2 Il foro di Roma sarà competente in via esclusiva a dirimere qualsiasi controversia che possa insorgere in relazione al presente contratto, alla sua validità, interpretazione o esecuzione.

Roma, 29 novembre 1999

Letto, approvato e sottoscritto

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S.
Il Presidente

(Prof. Massimo Paci)

SOCIETA PER LA CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS
L'amministratore unico

(Dott. Fernando Paoli)